

## ATTO DI RINNOVO

### ACCORDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNA RETE NAZIONALE DI PLANT PHENOTYPING TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) DENOMINATA ITALIAN PLANT PHENOTYPING NETWORK – PHEN- ITALY

Il presente Accordo di collaborazione (di seguito, per brevità, definito anche soltanto “Accordo”) è stipulato

Tra

A) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, [REDACTED]

B) Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), con sede in Matera 75100, Via Annunziatella, 64 P.I. 00627370778 , rappresentata dal direttore Prof. Aniello Crescenzi nato a [REDACTED] tale nominato con Delibera del Presidente della Giunta Regione Basilicata n. 280 del 22-11-2019;

C) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), con sede in Roma, 00184, Via della Navicella 2/4, C.F. 97231970589, P.I. 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Carlo Gaudio, [REDACTED]

D) Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, via S. Maria in Gradi 4, 01100, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, il Prof. Stefano Ubertini, nato [REDACTED]

E) Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma n. 22, C.F. P.I. 00382520427, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Gian Luca Gregori, nato a [REDACTED]

F) Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede in Bologna, via Zamboni 33, P.I.01131710376 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Giovanni Molari, [REDACTED]

G) Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza via Nazario Sauro n. 85,C.F. 96003410766 P.I 00948960760 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Ignazio Marcello Mancini, nato [REDACTED] nella sua qualità di Rettore pro tempore e legale rappresentante, tale nominato con DM n. 663 del 30/09/2020;

H) Scuola Superiore Sant’Anna Scuola di Pisa con sede in Piazza Martiri della Libertà 33, Pisa, C.F. 93008800505 P.I. 01118840501 nella persona della sua Rettrice e legale rappresentante, prof. ssa Sabina Nuti, [REDACTED]

I) CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM - Bari) con sede in via Ceglie n. 9, 70010 Valenzano (BA), C.F. 93047470724, nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Maurizio Raeli, [REDACTED];

J) Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, C.F. 80002170720 P.I. 01086760723 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. Stefano Bronzini, [REDACTED]

K) Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) con sede in viale dell'Università 16, 35020 Legnaro, Padova, C.F. 80006480281, P.I. 00742430283, nella persona del suo Direttore pro-tempore, delegato dal legale rappresentante, Prof. Gianni Barcaccia, [REDACTED]

L) Università di Napoli con sede in Corso Umberto I n. 40, 80138 Napoli, C.F. 00876220633, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. Matteo Lorito, [REDACTED]

M) Università degli Studi di Torino con sede in Via Verdi, 8 - 10124 Torino, P.I. 02099550010, C.F. 80088230018, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante prof. Stefano Geuna, [REDACTED]

N) Fondazione Edmund Mach con sede Via E. Mach, 1 38098 S. Michele all'Adige (TN), P.IVA 02038410227, nella persona del Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione e legale rappresentante, Prof. Mario Pezzotti, [REDACTED]

di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

#### **PREMESSO CHE**

- La dizione “Plant Phenotyping” indica infrastrutture e piattaforme tecnologiche che attraverso opportune metodologie di misura e monitoraggio delle piante sono in grado di produrre in modo rapido e preciso un gran numero di informazioni di dettaglio sulla struttura e sulla funzionalità dei fenotipi delle piante;
- In Italia, si è consolidata una partnership multidisciplinare capace di coordinare iniziative nazionali sul Plant Phenotyping;
- A livello europeo, EMPHASIS (*European Infrastructure for multi-scale Plant Phenomics and Simulation for food security in a changing climate*) rappresenta l'unica infrastruttura di ricerca europea di Plant Phenotyping, inserita nella Roadmap ESFRI dal 2016 e la presente partnership (Phen-Italy) costituisce il nodo italiano di EMPHASIS;
- Le Parti hanno competenze coerenti con la finalità di consolidare tale partnership avendo sviluppato rilevanti attività di ricerca interdisciplinare su questo tema a dimensione fortemente internazionale. Le Parti, in larga misura, hanno collaborato alla creazione di una rete di istituzioni con specifici interessi nel Plant Phenotyping

e hanno aderito a collaborare a una serie di attività promosse con alto livello di transdisciplinarietà;

- Le Parti, riconoscendo l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca sul Plant Phenotyping e il suo ruolo nell'agenda politica internazionale, manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in quest'area tematica interdisciplinare;
- Le Parti hanno consolidate basi di dati e metodiche e attività in essere di varia natura in essere, che possono contribuire alla costituzione ed al funzionamento di una rete nazionale di Plant Phenotyping;
- Una JRU è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca;
- La JRU non può beneficiare direttamente di finanziamenti EU. Dato che un membro può risultare beneficiario di finanziamenti EU, gli altri membri possono partecipare al progetto con il ruolo di enti affiliati, ai sensi dell'articolo 8 del modello di contratto (*Annotated Grant Agreement - AGA*) definito in HORIZON EUROPE;
- Il 21 febbraio 2022, l'Assemblea generale ha deliberato di voler procedere, senza soluzioni temporali, al rinnovo dell'Accordo per la costituzione e il funzionamento di una rete nazionale di Plant Phenotyping tramite una Joint Research Unit (JRU) denominata Italian Plant Phenotyping network PHEN-ITALY stipulato il 16/06/2017;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

1.1 - Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO**

2.1 - Le Parti rinnovano la collaborazione formale attraverso la conferma della Joint Research Unit (JRU) denominata PHEN-ITALY.

2.2 – PHEN-ITALY promuove, coordina e facilita la partecipazione della comunità scientifica nazionale alla ricerca sul Plant Phenotyping e il ritorno degli investimenti del nostro Paese, anche attraverso il coinvolgimento di rilevanti portatori di interesse.

2.3 – PHEN-ITALY coordina le attività e supporta l'organizzazione della rete anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione di risorse potenzialmente rendicontabili come contributo "in kind" (in natura), dai membri della JRU, nel caso di partecipazione a progetti finanziati, italiani, europei o internazionali.

2.4 – PHEN-ITALY potrà partecipare a progetti di ricerca con fonti di finanziamento nazionali e internazionali.

### **ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELLE PARTI**

3.1 - Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi e specifici progetti o iniziative, concordati tra le Parti stesse. Le responsabilità e i doveri di ciascuna Parte saranno oggetto di successivi accordi specifici.

3.2 – Nell’ambito del presente accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- a) perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, delle basi di dati e delle risorse di analisi di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
- b) coordinare le attività nazionali e fornire supporto ai governi nazionali e locali;
- c) svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell’ambito del Plant Phenotyping;
- d) promuovere un’azione di sistema per l’integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a PHEN-ITALY;
- e) rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo del Plant Phenotyping e promuovere attività di formazione;
- f) promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo del Plant Phenotyping;
- g) progettare e organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di PHEN-ITALY, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- h) promuovere nodi Regionali di PHEN-ITALY e coordinare la loro integrazione nella componente nazionale;
- i) consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano ad altre infrastrutture di ricerca europea sul Plant Phenotyping partecipando ai bandi europei e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture a livello trans-nazionale, nazionale o regionale;
- j) identificare di volta in volta i singoli progetti per i quali si intende proporre domanda di cofinanziamento un soggetto capofila;
- k) ogni altra azione consona all’oggetto di cui all’articolo 2.

3.3 – Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo in qualunque momento, dandone comunicazione, con un termine di preavviso di 30 giorni, mediate PEC inviata dal Legale Rappresentante dell’Istituzione o suo delegato al Coordinatore della JRU, fornendo giustificato motivo. In caso di recesso, il rapporto con la JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno in vigore fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti non ancora conclusi e in cui la Parte recedente sia direttamente coinvolta.

3.4 – Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalente partecipazione pubblica o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell’ambito del Plant Phenotyping e delle finalità generali della JRU possono aderire a PHEN-ITALY con atti separati, previa accettazione di tutte clausole del presente Accordo e con il parere favorevole della maggioranza di due terzi dei rappresentanti delle Parti in seno all’Assemblea Generale, di cui al successivo articolo 6 e alle condizioni da essa stabilite.

3.5 – Il soggetto capofila di ogni iniziativa progettuale, di volta in volta identificato, ove non diversamente ed espressamente previsto dal Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 5 si impegna a svolgere a favore della JRU ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti qualsiasi attività atta a garantire una efficiente gestione del progetto. In particolare, provvederà a:

- a) presentare, come mandatario, domanda di ammissione a finanziamento secondo quanto previsto nei progetti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti tutte le relative obbligazioni, previo completamento – di concerto con il Comitato di Gestione – degli adempimenti formali e contrattuali richiesti dal relativo bando;
- b) versare alle altre Parti la quota di loro competenza del finanziamento erogato, secondo le modalità previste nell'atto di affidamento e fermo restando il regolare svolgimento da parte delle Parti delle attività di loro competenza;
- c) coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività svolte, fino alla scadenza dei singoli progetti gestiti come soggetto capofila, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti cofinanziatori;
- d) eseguire diligentemente i compiti a esso assegnati, nonché attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel progetto di volta in volta perseguito.

3.6 - Ciascuna Parte potrà individualmente partecipare a progetti diversi da quelli ai quali partecipa la JRU di cui al presente Accordo, sia come partecipante sia come coordinatore.

#### **ARTICOLO 4 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ**

4.1 - Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 da parte della JRU, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi: a) il Comitato di Gestione; e b) l'Assemblea generale.

#### **ARTICOLO 5 – COMITATO DI GESTIONE**

5.1 – Il Comitato di Gestione è l'organo a cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU PHEN-ITALY.

5.2 – Il Comitato di Gestione è composto di 5 membri:

- a) il Coordinatore della JRU (JRU Manager);
- b) quattro membri eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea Generale, scelti a rotazione annuale fra le Parti ad esclusione del CNR e della Parte che ricopre il ruolo di Presidente dell'Assemblea generale.

5.3. – Il JRU Manager viene indicato dal CNR di concerto con le altre Parti e presiede il Comitato di gestione.

5.4. Il Comitato di Gestione ha il compito di individuare e definire le attività di cui al precedente articolo 3 e di garantirne il corretto e coordinato svolgimento, risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi. In particolare:

- a) rappresenta la JRU nelle attività operative;
- b) cura, la stesura e l'eventuale aggiornamento del regolamento di funzionamento amministrativo e contabile della JRU, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) si occupa del coordinamento delle attività amministrative e di rendicontazione dei finanziamenti eventualmente ricevuti dalla JRU per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3;
- d) può avvalersi della collaborazione di personale amministrativo afferente a ciascuna Parte;

5.5 – Il JRU Manager, se dipendente da una delle amministrazioni Parti della JRU, presta la sua opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

5.6 – Il Comitato di Gestione agisce come delegato dell'Assemblea Generale.

5.7 – Il Comitato di Gestione delibera validamente su tutte le questioni concernenti le attività della JRU a maggioranza semplice dei suoi componenti.

5.8 – Il Comitato di Gestione può prevedere la consulenza di esperti esterni al Comitato stesso.

## **ARTICOLO 6 – L'ASSEMBLEA GENERALE**

6.1 – L'Assemblea Generale è l'organo di governo più elevato di PHEN-ITALY.

6.2 – L'Assemblea Generale è costituita da un rappresentante con diritto di voto, nominato da ciascuna Parte, anche se intervenuta successivamente secondo quanto previsto al precedente art. 3.4.

6.3 – All'Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, secondo specifiche richieste dell'Assemblea Generale stessa.

6.4 – L'Assemblea Generale elegge il Presidente a maggioranza semplice dei suoi membri. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del presente Accordo e rappresenta la JRU nelle relazioni esterne. Il Presidente può delegare il Coordinatore della JRU per la rappresentanza esterna nel caso di specifiche iniziative.

6.5 - L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente con almeno 7 giorni di preavviso, mediante l'invio dell'ordine del giorno al contatto indicato dalle Parti. L'Assemblea può riunirsi in presenza, in remoto o in modalità mista.

6.6– Ciascuna Parte è libera di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante comunicazione del legale rappresentante al Presidente dell'Assemblea. Il rappresentante di ciascuna Parte può delegare un suo sostituto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

6.7 – Le Parti indicano i propri rappresentanti nell’Assemblea Generale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo e ne danno comunicazione al Coordinatore entro la convocazione della prima riunione dell’Assemblea generale.

6.8 – L’Assemblea Generale:

- a) propone alle Parti accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o enti pubblici e privati che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi e attività della JRU, come definiti nei precedenti articoli;
- b) approva richieste di nuova adesione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- c) adotta regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l’efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
- d) elegge i Membri del Comitato di Gestione tra i propri Membri, come indicato dall’art. 5.2, lett.b;
- e) approva la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali;
- f) approva periodicamente il programma di attività della JRU;
- g) approva il piano e la rendicontazione finanziaria svolta;
- h) attribuisce, alle Parti, il compito di gestire gli aspetti relativi alla protezione dei diritti sui risultati (incluso il processo di brevettazione) e i diritti di utilizzazione economica della proprietà intellettuale di volta in volta generata secondo il regime di cui al successivo art. 8;
- i) vota ogni materia portata all’attenzione dell’Assemblea dal Comitato di Gestione o da rappresentanze pari ad almeno il 30% delle Parti;
- j) predispone e approva successivamente i verbali delle riunioni;
- k) approva il rapporto annuale delle attività della JRU, presentato dal Coordinatore (JRU Manager).

6.9 – Tranne che nell’ipotesi di cui agli artt. 6.8 lett. b), 9.2 e 11.4 l’Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza semplice dei suoi componenti. Le sue decisioni possono essere assunte anche per via telematica.

## **ARTICOLO 7 – RISORSE FINANZIARIE**

7.1 - La JRU, per il finanziamento delle attività, può avvalersi delle risorse derivanti da proposte progettuali finanziate nell’ambito e in ragione delle attività della JRU medesima;

7.2 - Le Parti possono accordarsi e mettere a disposizione dei fondi di funzionamento per lo svolgimento delle attività progettuali della JRU. I rapporti tra le Parti, relativi all’eventuale apporto finanziario, saranno disciplinati da specifici accordi come definiti e approvati dall’Assemblea Generale, che di volta in volta identificherà un soggetto capofila ai fini della progettualità per cui viene richiesto l’apporto finanziario. Tali accordi dovranno essere approvati dagli organi competenti delle Parti coinvolte;

7.3 - Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, dottorati, borse di studio post-laurea e post-doc e altre iniziative

relative all'accesso alle infrastrutture, convenzioni per la mobilità di ricercatori e docenti da istituzioni di ricerca e didattica, anche esterni a PHEN-ITALY;

7.4 - Ciascuna Parte è tenuta all'elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza, e alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale;

7.5 - Ciascuna Parte assume nei riguardi del soggetto capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente cofinanziatore; mentre il soggetto capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.

## **ARTICOLO 8 - CONOSCENZE, APPARECCHIATURE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA**

8.1 - Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che le hanno generate;

8.2 - Ciascuna Parte è proprietaria dei beni acquistati dalla stessa con l'apporto finanziario eventualmente riconosciuto alla JRU nell'ambito di attività progettuali, salvo diversa disposizione nei regolamenti attuativi (p.es. quando il bene rimane di proprietà pubblica). Resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione dei progetti e per i loro futuri eventuali sviluppi;

8.3 - Ciascuna Parte è altresì titolare degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte congiuntamente nell'ambito della presente JRU gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno alle Parti tenuto conto della partecipazione di ciascuna Parte, secondo quanto specificato in successivi specifici accordi.

## **ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI GENERALI**

9.1 - La costituzione della JRU, nonché i conferimenti di incarico ai soggetti capofila di volta in volta identificati e quant'altro svolto dalle Parti non determinano la costituzione di alcun rapporto societario, consortile o simile tra le Parti medesime, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;

9.2 - Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.



## **ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE**

10.1 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente Accordo, il Foro esclusivo competente è quello di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

## **ARTICOLO 11 – VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO**

11.1 - La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in 5 (cinque) anni a partire dal 17 giugno 2022. L'Accordo cesserà di produrre ogni effetto alla sua scadenza, ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente;

11.2 – Le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno comunque valide fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti nell'ambito delle attività di PHEN-ITALY e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo;

11.3 - Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti;

11.4 - La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla unanimità delle Parti che sottoscrivono il presente accordo;

11.5 - Il presente accordo è rinnovabile previo ulteriore atto scritto firmato delle Parti interessate.

## **ARTICOLO 12 – ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE**

12.1 Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2-bis, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

12.2 L'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta telematicamente.

12.3 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.